

Divisione Servizi Sociali, Socio Sanitari, Abitativi e Lavoro  
Area Edilizia Residenziale Pubblica  
Servizio Convenzioni e Contratti  
CT  
0

2019 01990/104

## CITTÀ DI TORINO

### DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

4 giugno 2019

Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Guido MONTANARI, sono presenti gli Assessori:

Antonietta DI MARTINO  
Roberto FINARDI  
Maria LAPIETRA  
Francesca Paola LEON

Paola PISANO  
Sergio ROLANDO  
Alberto SACCO  
Sonia SCHELLINO

Assenti per giustificati motivi, oltre alla Sindaca Chiara APPENDINO, gli Assessori: Marco GIUSTA - Alberto UNIA.

Con l'assistenza del Segretario Generale Mario SPOTO.

OGGETTO: LO.C.A.RE. METROPOLITANO: D.G.R.PIEMONTE 12/12/2018 N. 4-8049 E DD.DD.REGIONE PIEMONTE NN.1562 DEL 19/12/2018 E 1651 DEL 27/12/2018. MISURE REGIONALI "F.I.M.I." ED "A.S.L.O.". FINANZIAMENTO ANNUALITA' 2018. APPROVAZIONE ADESIONE, ACCETTAZIONE RIPARTO, ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AI COMUNI. MODIFICA LINEE GUIDA "ASLO".

Proposta dell'Assessora Schellino.

La Regione Piemonte, con deliberazioni della Giunta n. 16-362 del 29 settembre 2014, n. 36-1750 del 13 luglio 2015, n. 64-4429 del 19 dicembre 2016 e n. 70-6175 del 15 dicembre 2017, ha approvato le linee di intervento regionali in materia di politiche abitative nel settore dell'affitto rispettivamente per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, adottando, al fine di rendere omogenee le condizioni preliminari di accessibilità da parte dei cittadini alle singole misure, l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) quale parametro univoco attraverso il quale individuare i destinatari delle diverse forme di sostegno all'abitazione, pur prevedendo per ogni singola misura requisiti e criteri differenziati in base alle specificità.

Con deliberazione della Giunta Regionale 12 dicembre 2018, n. 4-8049, la Regione Piemonte ha ritenuto opportuno proseguire, in continuità con le politiche attivate negli anni precedenti, nel finanziamento delle linee di intervento rivolte all'affitto, consolidando attraverso il finanziamento costante nel tempo il carattere strutturale delle stesse, individuando, fra le altre misure, le seguenti:

- le Agenzie sociali per la locazione (ASLO), intese quali sportelli comunali a cui è affidato il compito di promuovere, attraverso un sistema di incentivi, la sottoscrizione di contratti di locazione a canone concordato mettendo in contatto i proprietari degli alloggi con cittadini in condizioni di svantaggio economico e sociale;
- il Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli (FIMI) istituito ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, che rappresenta uno strumento di sostegno al reddito per gli inquilini più svantaggiati che non riescono a corrispondere il canone di locazione e sono destinatari di un provvedimento di rilascio dell'alloggio;

Inoltre, sempre con deliberazione della Giunta Regionale 12 dicembre 2018, n. 4-8049 la Regione Piemonte, ha dato atto che:

- sul capitolo 154428 del bilancio regionale 2018-2020 (Missione 08 Programma 0802) è stanziato in competenza 2018 l'importo di Euro 2.000.000,00 per il sostegno alle Agenzie sociali per la locazione; il capitolo presenta attualmente una autorizzazione alla spesa pari alla metà dell'importo stanziato;
- con decreto interministeriale 31 maggio 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 166 del 19 luglio 2018, sono state ripartite le risorse del FIMI annualità 2018; al Piemonte è stato assegnato l'importo di Euro 5.718.461,74;
- con deliberazione della Giunta regionale n. 4-7989 del 7.12.2018 si è proceduto alla variazione al bilancio di previsione finanziario 2018-2020 (Missione 08 Programma 0802) con l'iscrizione dei fondi provenienti dallo Stato, derivanti dal riparto 2018 del FIMI pari a Euro 5.718.461,74 sul capitolo 153734, di cui Euro 2.859.230,87 sull'annualità 2018 ed Euro 2.859.230,87 sull'annualità 2019;

- essendo le risorse finanziarie disponibili, attualmente pari alla metà di quanto stanziato, come sopra indicato, le stesse consentono di affrontare il fabbisogno abitativo con l'adozione delle citate misure a sostegno dell'affitto; a tali risorse potranno essere aggiunti i fondi che, con successive deliberazioni, la Giunta Regionale renderà disponibili per l'impegno esercizio finanziario 2018, comprese eventuali risorse aggiuntive approvate con la legge regionale di assestamento del bilancio 2018-2020.

Con deliberazione della Giunta Regionale 12 dicembre 2018, n. 4-8049, la Regione Piemonte ha deliberato:

- 1) di approvare per ciascuna misura i criteri e gli indirizzi per l'attuazione delle stesse, indicati negli allegati "A" per le Agenzie Sociali per la Locazione (ASLO) e "B" per il Fondo destinato agli Inquilini Morosi Incolpevoli (FIMI), che costituiscono parte integrante e sostanziale della succitata deliberazione;
- 2) di stabilire per le Agenzie sociali per la locazione che:
  - a) le risorse relative all'annualità 2015 incassate dal Comune e non utilizzate alla scadenza del triennio stabilito con DGR n. 64-4429 del 19 dicembre 2016, se richiesto dal Comune, possano essere mantenute per un ulteriore triennio per il proseguimento dell'attività; resta fermo che in assenza di richiesta comunale di mantenimento le risorse non utilizzate alla scadenza del triennio sono revocate con recupero degli acconti liquidati al momento dell'assegnazione delle risorse eventualmente eccedenti l'utilizzo consuntivato, come previsto dalla citata DGR n. 64-4429 del 19 dicembre 2016. A tal proposito l'Ufficio Lo.C.A.Re. Metropolitan ha già esaurito da tempo le risorse relative all'annualità 2015 ed è prossimo all'esaurimento delle risorse relative all'annualità 2016;
  - b) le risorse relative all'annualità 2015 disponibili sul capitolo 154426 (impegno n. 120) pari a Euro 221.047,50 non liquidate alla data attuale, se richiesto dal Comune, possono essere mantenute per un ulteriore triennio per il proseguimento dell'attività; resta fermo che in assenza di richiesta comunale di mantenimento, le risorse non liquidate al 31 dicembre 2018 sono revocate. A tal proposito l'Ufficio Lo.C.A.Re. Metropolitan ha già esaurito da tempo le risorse relative all'annualità 2015 ed è prossimo all'esaurimento delle risorse relative all'annualità 2016;
  - c) le risorse relative ai fondi di garanzia concessi con il Programma casa: 10.000 alloggi entro il 2012 non utilizzate alla scadenza del termine di validità della garanzia, su richiesta del Comune, possano essere mantenute nella disponibilità del Comune a incremento del finanziamento già assegnato ed essere utilizzate per la concessione di contributi a favore degli inquilini e dei proprietari. A tal proposito l'Ufficio Lo.C.A.Re. Metropolitan ha utilizzato tutte le risorse concesse per il pagamento delle morosità maturate dai conduttori garantiti;
- 3) di dare atto che per l'attuazione delle misure di intervento di cui sopra sono disponibili le seguenti risorse per l'annualità 2018 del bilancio regionale 2018-2020 a cui potranno

essere aggiunte le eventuali risorse derivanti da ulteriori autorizzazioni di spesa o a seguito di incrementi di stanziamento derivanti dall'assestamento di bilancio:

- Euro 1.000.000,00, sul capitolo 154428 (fondi regionali), a favore della misura ASLO;
- Euro 2.859.230,87 sul capitolo 153734 (fondi statali), a favore della misura FIMI.

Gli aspetti attuativi e gestionali per entrambe le misure regionali "ASLO" e "FIMI" sono demandati a successive determinazioni del Settore regionale competente in materia di edilizia sociale.

L'Allegato "A" – "Agenzie Sociali per la locazione", alla deliberazione della Giunta Regionale 12 dicembre 2018, n. 4-8049, dispone che:

Considerate l'andamento della misura nelle precedenti annualità e il fabbisogno giacenti presso le Agenzie e tenuto conto dei vincoli di bilancio e di finanza pubblica previsti dal decreto legislativo 118/2011, risulta opportuno, per la natura strutturale del modello di intervento perseguito, destinare le risorse al proseguimento dell'attività delle ASLO operanti sul territorio piemontese che alla data del 30 novembre 2018 evidenziano una percentuale di contributo utilizzato a partire dal 2014 rispetto all'assegnato superiore al 40 per cento. Tra questi comuni rientra quello di Torino. Essendo la misura totalmente informatizzata, i dati sull'operatività delle Agenzie sono rilevati dall'applicativo EPICO considerando le domande inserite in stato "convalidata" che identifica le domande con contributo concesso e in stato "bozza" che identifica le domande dichiarate ammissibili dall'apposita Commissione comunale.

Il riparto delle risorse tra i Comuni può essere effettuato considerando due variabili di performance– numero pratiche concluse a valere sulle precedenti annualità e fabbisogno giacente espresso tramite numero delle domande in stato bozza, rilevati attraverso l'applicativo EPICO alla data del 30 novembre 2018 – e due variabili di contesto – famiglie in affitto nel comune rilevate al censimento 2011 e numero dei provvedimenti di rilascio degli immobili ad uso abitativo per morosità e altra causa già adottati per la classificazione dei Comuni del Piemonte in classi di disagio abitativo. I pesi da assegnare alle variabili sono così individuati: peso 35 per cento per ciascuna variabile di performance (70% performance totale) e peso 15 per cento per ciascuna variabile di contesto (30% contesto totale).

La quota minima di risorse assegnabile a ciascun comune è elevata a 12.000 Euro al fine di favorire la diffusione del sostegno alle famiglie sul territorio.

I Comuni con risorse proprie possono integrare il sistema degli incentivi, compresa la concessione di fondi di garanzia in favore dei proprietari per la mancata corresponsione dei canoni in caso di sopraggiunta morosità incolpevole o delle spese legali per i provvedimenti di rilascio dell'immobile.

A tal fine la Città contribuisce al cofinanziamento della misura "Agenzie sociali per la locazione", annualità 2018, con l'importo di Euro 200.000,00, ad integrazione del Fondo di Garanzia, il cui impegno di spesa è stato prenotato con determinazione dirigenziale in data 28 novembre 2018 (mecc. 2018 06113/104), esecutiva dal 6 dicembre 2018.

Le fasce di accesso dei locatari al sistema degli incentivi per il calcolo delle mensilità indicato nella DGR 13 luglio 2015, n. 36-1750 è così ridefinito sulla base della rivalutazione dell'indice FOI: otto mensilità del canone per locatari con ISEE inferiore a 6.385,23 Euro; sei mensilità del canone per locatari con ISEE inferiore a 10.547,13, quattro mensilità del canone per locatari con ISEE fino a 26.000,00 Euro, limite massimo di accesso alla misura.

Al fine di favorire l'interconnessione tra le diverse misure di welfare abitativo finanziate con risorse regionali i requisiti di accesso per quanto riguarda la cittadinanza e l'impossidenza di altra abitazione sono quelli stabiliti dalla legge regionale 3/2010, come da ultimo modificata dalla deliberazione legislativa del Consiglio regionale approvata in data 4 dicembre 2018 recante "Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2018", Legge Regionale 17 dicembre 2018, n. 19.

Al riguardo la Legge Regionale 17 dicembre 2018, n. 19, "Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2018", all'art. 106, introduce le seguenti modifiche all'art. 3, della Legge Regionale n. 3, del 17 febbraio 2010, "Norme in materia di edilizia sociale":

1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 della Legge Regionale 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme in materia di edilizia sociale) è sostituita dalla seguente:

a) essere cittadino italiano o di uno Stato aderente all'Unione Europea o cittadino di uno Stato non aderente all'Unione Europea, regolarmente soggiornante in Italia in base alle vigenti normative in materia di immigrazione, o essere titolare di protezione internazionale di cui all'articolo 2 del Decreto Legislativo 19 novembre 2007, n. 251 (Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta);".

3. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 3/2010 è sostituita dalla seguente:

"c) i componenti il nucleo non devono essere titolari, complessivamente, di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione, ad eccezione della nuda proprietà, su un alloggio ubicato in qualsiasi

comune del territorio nazionale o all'estero adeguato alle esigenze del nucleo familiare ai sensi del decreto ministeriale 5 luglio 1975 (Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896 relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico sanitari dei principali locali di abitazione), salvo che il medesimo non risulti inagibile da certificazione rilasciata dal comune oppure sia sottoposto a procedura di pignoramento, con provvedimento di rilascio emesso dal Giudice dell'esecuzione ovvero sia stato assegnato al coniuge per effetto di sentenza di separazione giudiziale o di accordo omologato in caso di separazione consensuale, ovvero alla parte dell'unione civile o al convivente di fatto a seguito di altro provvedimento o accordo ai sensi della normativa vigente.".

Restano altresì confermate tutte le altre disposizioni previste dalla DGR. 36-1750 del 13 luglio 2015 e dalla DGR n. 64-4429 del 19 dicembre 2016 e dai relativi atti attuativi, in particolare per quanto attiene alla destinazione delle risorse assegnate ai Comuni, ai requisiti

soggettivi che i cittadini devono possedere per l'accesso ai contributi, modificati come indicato nel precedente paragrafo, alla consuntivazione delle risorse che deve avvenire rispettando l'ordine di assegnazione delle medesime, alle verifiche e ai controlli e all'utilizzo dell'applicativo informatico EPICO, disponibile on-line su Sistema Piemonte previo accreditamento.

I dati relativi alle domande presentate dai richiedenti al Comune devono essere inserite dal Comune stesso sull'applicativo informatico EPICO al termine della verifica di ammissibilità da parte della Commissione comunale (stato domanda: bozza) ed essere convalidati al momento della liquidazione del contributo (stato domanda: convalidata). La banca dati EPICO costituisce fonte ufficiale da parte della Regione per il controllo dell'attuazione della misura e l'acquisizione diretta e automatica delle informazioni necessarie per il riparto delle risorse disponibili senza necessità di specifici avvisi ai comuni.

Il termine per l'utilizzo delle risorse assegnate con l'annualità 2018 è fissato al 31 dicembre 2021. Decorso tale termine le risorse non utilizzate sono automaticamente revocate e tornano nella disponibilità della Regione.

L'Allegato "B" – "Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli", alla deliberazione della Giunta Regionale 12 dicembre 2018, n. 4-8049, dispone che:

- Premesso che presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è stato istituito, ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, un Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli;
- Con decreto interministeriale 14 maggio 2014, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 161 del 14 luglio 2014, sono stati individuati i criteri per il riparto delle risorse disponibili, i criteri per la definizione di morosità incolpevole, per l'accesso ai contributi e il loro dimensionamento e le priorità nella concessione dei contributi ai beneficiari;
- Con decreto interministeriale 30 marzo 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 172 del 25 luglio 2016, è stato effettuato il riparto delle risorse disponibili annualità 2016 e sono stati revisionati i criteri, le procedure e le modalità di accesso ai contributi al fine di rendere maggiormente efficace l'utilizzo delle risorse assegnate;
- Il comma 2 dell'articolo 1 del citato decreto interministeriale 30 marzo 2016 prevede che le Regioni individuino i comuni ad alta tensione abitativa (Comuni ATA) di cui alla deliberazione CIPE n. 87 del 13 novembre 2003, ivi compresi, nelle more dell'aggiornamento di detto elenco ai sensi del comma 2 ter dell'articolo 9 del DL 47/2014, convertito, con modificazioni, dalla L. 80/2014, i comuni ad alto disagio abitativo individuati dalle programmazioni regionali, a cui destinare le risorse del Fondo;
- con decreto 31 maggio 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 166 del 19 luglio 2018, è stato effettuato il riparto delle risorse relative all'annualità 2018 del Fondo; al Piemonte è stato assegnato l'importo di Euro 5.718.461,74;

- Considerato l'andamento della misura per le annualità pregresse con una percentuale di utilizzo di circa il 40 per cento delle risorse assegnate nonché dell'elenco in corso di perfezionamento dei Comuni piemontesi ad alto disagio abitativo che sostituirà l'individuazione dei Comuni per sola classe demografica di appartenenza finora utilizzata nella programmazione regionale, risulta opportuno suddividere l'importo disponibile per l'annualità 2018 in due quote di pari importo. Il primo 50 per cento, pari a Euro 2.859.230,87 è destinato al rifinanziamento dei Comuni già operativi sul Fondo (Comuni già aderenti e con domande in stato bozza o convalidate), il secondo 50 per cento ai Comuni che aderiranno all'apposito avviso che sarà emesso ad avvenuta approvazione del nuovo elenco dei Comuni ad alto disagio abitativo.

Il riparto delle risorse destinate ai Comuni già aderenti al fondo può essere effettuato considerando due variabili di contesto – famiglie in affitto nel comune rilevate al censimento 2011 e numero dei provvedimenti di rilascio degli immobili ad uso abitativo per morosità e altra causa già adottati per la classificazione dei Comuni del Piemonte in classi di disagio abitativo – e due variabili di performance – pratiche concluse a valere sulle precedenti annualità e fabbisogno giacente espresso tramite numero delle domande in stato bozza, rilevati attraverso l'applicativo EPICO alla data del 30 novembre 2018 –, assegnando peso 25 per cento per ciascuna delle variabili di contesto (50% contesto totale) e rispettivamente peso 15 per cento e 35 per cento alle due variabili di performance (50% performance totale). L'ammontare minimo attribuito a ciascun Comune non può essere inferiore all'importo di 12mila Euro stabilito quale dimensionamento del contributo concedibile dall'articolo 4 del decreto interministeriale del 30 marzo 2016. Il riparto delle risorse e l'assegnazione delle medesime ai Comuni sono assunti con determinazione del settore regionale competente entro il 31 dicembre 2018. Con la medesima determinazione è effettuata la liquidazione in un'unica soluzione delle risorse ai Comuni. Sono confermate le modalità per la consuntivazione delle risorse previste con DGR n. 70-6175 del 15 dicembre 2017 per l'annualità 2017.

I criteri per l'emanazione dell'avviso pubblico e il riparto del restante 50 per cento delle risorse saranno definiti con successivo provvedimento della Giunta regionale.

I criteri per la definizione di morosità incolpevole, per l'accesso ai contributi, il dimensionamento e la finalizzazione dei contributi sono stabiliti dal decreto interministeriale 30 marzo 2016; a specificazione dei criteri previsti all'articolo 2, al fine di favorire lo sviluppo di procedure omogenee tra i comuni, si ritiene opportuno confermare quanto stabilito per la precedente annualità del Fondo e cioè che la situazione di consistente riduzione della capacità reddituale da cui consegue l'impossibilità a pagare il canone locativo, è accertata dal Comune e può, in linea di principio, essere dichiarata quando la sopravvenuta riduzione comporta per il nucleo il possesso di un reddito inferiore alla soglia di povertà assoluta stabilita dall'Istat. I contributi possono essere liquidati dal comune direttamente al proprietario.

La sottoscrizione di nuovi contratti a canone concordato avviene con il supporto, laddove presenti, dell'attività svolta dagli sportelli comunali "Agenzie sociali per la locazione".

I contratti di assegnazione in godimento di un alloggio di proprietà di una cooperativa edilizia, con esclusione di quelli con clausola di proprietà differita, sono assimilati ai contratti di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente registrati.

Restano confermate le disposizioni previste dalla DGR n. 64-4429 del 19 dicembre 2016 in ordine alla verifica e controllo di efficacia dell'intervento e all'utilizzo dell'applicativo informatico EPICO, disponibile on-line su Sistema Piemonte previo accreditamento. I dati relativi alle domande presentate dai richiedenti al Comune devono essere inserite dal Comune stesso sull'applicativo informatico EPICO al termine della verifica di ammissibilità da parte della Commissione comunale (stato domanda: bozza) ed essere convalidati al momento della liquidazione del contributo (stato domanda: convalidata). La banca dati EPICO costituisce fonte ufficiale da parte della Regione per il controllo dell'attuazione della misura e l'acquisizione dei dati per il riparto delle risorse disponibili.

Con determinazione dirigenziale regionale n. 1562, in data 19 dicembre 2018, codice A15000/A1507A, avente ad oggetto "Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli (FIMI) annualità 2018. DGR n. 4-8049 del 12 dicembre 2018. Bilancio 2018-2020. Accertamento di Euro 5.718.461,74 sul capitolo 24100 e impegni di Euro 2.859.230,87 anno 2018 ed Euro 2.859.230,87 anno 2019 sul capitolo 153734, mediante utilizzo del Fondo pluriennale vincolato. Riparto, assegnazione e liquidazione contributi ai Comuni.", in relazione alla natura strutturale del modello di intervento perseguito, è stato determinato di prendere atto che i Comuni con la misura FIMI operanti sul territorio, rilevati secondo le modalità definite dalla D.G.R. n. 4-8049, del 12 dicembre 2018, sono indicati nell'allegato "A" alla determinazione dirigenziale regionale n. 1562, in data 19 dicembre 2018, codice A15000/A1507A, di cui costituisce parte integrante e sostanziale; di approvare il riparto delle risorse impegnate sul capitolo di spesa 153734 del bilancio previsionale finanziario 2018-2020, anno 2018, come indicato nell'allegato A), definito in applicazione dei criteri e dei pesi stabiliti con D.G.R. n. 4-8049 del 12 dicembre 2018; di assegnare, ripartire e liquidare le risorse impegnate sul capitolo di spesa 153734 del bilancio previsionale finanziario 2018-2020, anno 2018, in un'unica soluzione, ai sensi della D.G.R. n. 4-8049 del 12 dicembre 2018, come analiticamente indicato nell'allegato "A" alla determinazione dirigenziale regionale n. 1562, in data 19 dicembre 2018, codice A15000/A1507A.

In base al riparto di cui all'Allegato "A" della determinazione dirigenziale regionale n. 1562, in data 19 dicembre 2018, codice A15000/A1507A, al Comune di Torino è stata assegnata e liquidata la somma di Euro 1.024.516,22, destinata al finanziamento dell'annualità 2018.

Con determinazione dirigenziale regionale n. 1562, in data 19 dicembre 2018, codice A15000/A1507A, è stato stabilito che:

- il monitoraggio dell'utilizzo delle somme assegnate è effettuato direttamente dal competente Settore regionale attraverso i dati inseriti dai Comuni nell'applicativo EPICO dove sono riportati per ciascuna domanda convalidata la data e il numero del provvedimento comunale di

liquidazione nonché l'annualità di riferimento. La consuntivazione finale delle risorse assegnate è approvata dal Comune con apposito provvedimento entro novanta giorni dalla data dell'ultimo provvedimento comunale di liquidazione al beneficiario. Con il medesimo provvedimento il Comune dà atto degli esiti dell'attività di verifica di competenza prevista dall'avviso pubblico approvato con determinazione n. 942 del 30 novembre 2015, capoverso "Verifica e controllo di efficacia dell'intervento";

- il controllo di competenza regionale, previsto dall'avviso pubblico approvato con determinazione dirigenziale n. 942 del 30 novembre 2015, comprende anche la verifica dei dati relativi alle liquidazioni comunali effettuate, inseriti dai Comuni nell'applicativo EPICO;
- sia demandato ad un successivo provvedimento, il riparto e la liquidazione delle risorse statali impegnate nell'anno 2019 pari a Euro 2.859.230,87 che saranno ripartite e assegnate ai Comuni che aderiranno ad apposito avviso che sarà emesso ad avvenuta approvazione del nuovo elenco dei Comuni ad alto disagio abitativo.

L'Amministrazione comunale, con deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2013 05189/104) del 15 novembre 2013, rettificata con deliberazioni in data 23 dicembre 2013 (mecc. 2013 07587/104) e 7 ottobre 2014 (mecc. 2014 04438/104), aveva già approvato, allo stadio sperimentale, iniziative analoghe per la riduzione del disagio abitativo e sottoscritto un Protocollo d'Intesa ed il relativo Protocollo Operativo con la Prefettura di Torino, le Fondazioni Cassa di Risparmio di Torino e Compagnia di San Paolo, i Sindacati e le Associazioni rappresentative dei proprietari e degli inquilini ed il C.I.T. (Consorzio Intercomunale Torinese).

Il Protocollo d'Intesa aveva istituito un Fondo Salvasfratti riservato all'erogazione di contributi a fondo perduto ed un Fondo Rotativo finalizzato ad anticipare al proprietario la porzione di debito dovuta dal conduttore; era previsto inoltre, un Fondo di garanzia a parziale copertura delle inadempienze future del conduttore. Tale iniziativa è giunta a conclusione negli esercizi precedenti.

La Città, con deliberazione della Giunta Comunale in data 21 aprile 2015 (mecc. 2015 01610/104), al fine della partecipazione all'Avviso pubblico per l'assegnazione dei finanziamenti per l'annualità 2014, aveva recepito i criteri di cui agli artt. 2, 3, 4 e 5 del Decreto Interministeriale in data 14 maggio 2014 (G.U. 161 del 14 luglio 2014) per quanto attiene la misura "Fondo morosità incolpevole", adeguando e conseguentemente rettificando, i provvedimenti comunali che avevano istituito il "Fondo Salvasfratti", ovvero la sopra citata deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2013 05189/104) del 15 novembre 2013, e successive modifiche ed integrazioni.

Con deliberazione della Giunta Comunale in data 19 gennaio 2016 (mecc. 201600039/104), la Città ha approvato l'adesione all'Avviso pubblico, avente per oggetto l'assegnazione di contributi regionali per la misura "Fondo morosità incolpevole", annualità 2015, approvato con determinazione dirigenziale regionale cod. A1507A in data 30 novembre 2015, n. 941.

Con deliberazione della Giunta Comunale in data 7 febbraio 2017 (mecc. 2017 00337/104),

è stata recepita la misura “Fondo Inquilini Morosi Incolpevoli”, annualità 2016, approvata con deliberazione della Giunta Regionale 19 dicembre 2016 n. 64-4429, dando atto nel contempo che la stessa sarà attuata applicando sia i criteri di cui agli artt. 2, 3, 4 e 5 del Decreto Interministeriale 30 marzo 2016 sia i termini e le condizioni di cui all’Avviso Pubblico allegato alla determinazione dirigenziale regionale Codice A1507A in data 30 dicembre 2016, n. 1119, ed adeguando in tal senso la deliberazione della Giunta Comunale in data 21 aprile 2015 (mecc. 2015 01610/104).

Con deliberazione della Giunta Comunale in data 5 aprile 2018 (mecc. 2018 01177/104), la Città ha aderito ed accettato il riparto, l’assegnazione e la liquidazione delle risorse regionali relativamente alla misura “Fondo Inquilini Morosi Incolpevoli”, annualità 2017, così come deliberato dalla Regione Piemonte con deliberazione della Giunta Regionale 15 dicembre 2017, n. 70-6175 e con determinazione dirigenziale regionale codice A1507A, in data 27 dicembre 2017, n. 1350.

Con determinazione dirigenziale regionale n. 1651, in data 27 dicembre 2018, codice A15000/A1507A, avente ad oggetto “Agenzie sociali per la locazione (ASLO). DGR n. 4-8049 del 12 dicembre 2018. Impegno di Euro 1.000.000,00 sul cap. 154428 del bilancio previsionale finanziario 2018-2020, annualità 2018. Riparto, assegnazione e liquidazione risorse ai Comuni con agenzie operanti sul territorio piemontese”, in relazione alla natura strutturale del modello di intervento perseguito, è stato determinato di prendere atto che i Comuni con “ASLO” finanziate con le risorse relative alle annualità 2014, 2015, 2016 e 2017 operative sul territorio, rilevate secondo le modalità definite con la D.G.R. n. 4-8049 del 12 dicembre 2018, sono indicati nell'allegato “A” alla determinazione dirigenziale regionale n. 1651, in data 27 dicembre 2018, codice A15000/A1507A, di cui costituisce parte integrante e sostanziale; di approvare il riparto delle risorse come indicato nell'allegato “A” alla determinazione dirigenziale regionale n. 1651, in data 27 dicembre 2018, codice A15000/A1507A, definito in applicazione dei criteri e dei pesi stabiliti con la citata D.G.R. n. 4-8049 del 12 dicembre 2018; di assegnare le risorse ripartite ai Comuni e di liquidare le stesse in un'unica soluzione, ai sensi della D.G.R. n. 4-8049 del 12 dicembre 2018, come analiticamente indicato nell'allegato “A” alla determinazione dirigenziale regionale n. 1651, in data 27 dicembre 2018, codice A15000/A1507A.

In base al riparto di cui all’Allegato “A” della determinazione dirigenziale regionale n. 1651, in data 27 dicembre 2018, codice A15000/A1507A, al comune di Torino è stata assegnata e liquidata la somma di Euro 495.059,04, destinata al finanziamento dell’annualità 2018.

Con determinazione dirigenziale regionale n. 1651, in data 27 dicembre 2018, codice A15000/A1507A è stato stabilito che:

- il monitoraggio dell’utilizzo delle somme assegnate è effettuato direttamente dal competente Settore regionale attraverso i dati inseriti dai Comuni nell’applicativo EPICO dove sono

riportati per ciascuna domanda convalidata la data e il numero del provvedimento comunale di liquidazione nonché l'annualità di riferimento. La consuntivazione finale delle risorse assegnate è approvata dal Comune con apposito provvedimento entro novanta giorni dalla data dell'ultimo provvedimento comunale di liquidazione al beneficiario. Con il medesimo provvedimento il Comune dà atto degli esiti dell'attività di verifica di competenza prevista dall'avviso pubblico approvato con determinazione n. 942 del 30 novembre 2015, capoverso "Verifica e controllo di efficacia dell'intervento";

- il controllo di competenza regionale, previsto dall'avviso pubblico approvato con determinazione dirigenziale n. 942 del 30 novembre 2015, comprende anche la verifica dei dati relativi alle liquidazioni comunali effettuate, inseriti dai Comuni nell'applicativo EPICO;
- la quota minima di risorse assegnabili a ciascun comune è pari a 12.000,00 Euro, rispetto agli 8.000,00 Euro delle annualità precedenti;
- le risorse assegnate dovranno essere utilizzate entro il 31 dicembre 2021, pena la revoca;
- per quanto non previsto dalla determinazione dirigenziale regionale n. 1651, in data 27 dicembre 2018, codice A15000/A1507A, occorre fare riferimento alle disposizioni previste dalla DGR n. 36-1750, del 13 luglio 2015 e dalla DGR n. 64-4429 del 19 dicembre 2016 e dei relativi atti attuativi.

Per quanto attiene alla misura regionale "Agenzie sociali per la locazione" le modalità di accesso e gli importi dei contributi e degli incentivi, nonché l'eventuale concessione ed erogazione del Fondo di Garanzia, sono dettagliatamente previste nelle deliberazioni della Giunta Comunale dell'11 settembre 2012 (mecc. 2012 04491/104), esecutiva dal 27 settembre 2012; del 17 settembre 2013 (mecc. 2013 03747/104), esecutiva dal 1° ottobre 2013; del 4 giugno 2015 (mecc. 2015 02321/104), esecutiva dal 20 giugno 2015; del 19 gennaio 2016 (mecc. 2016 00039/104), esecutiva dal 4 febbraio 2016, del 19 maggio 2017 (mecc. 2017 01541/104), esecutiva dal 3 giugno 2017 e del 5 aprile 2018 (mecc. 2018 01177/104), esecutiva dal 20 aprile 2018.

La determinazione dirigenziale dell'11 giugno 2015 (mecc. 2015 02561/104), esecutiva dal 1° luglio 2015, dispone, anche, che le misure di intervento a favore del sostegno all'affitto "Fondo morosità incolpevole" ed il finanziamento a favore delle iniziative intraprese dalle "Agenzie sociali per la locazione" si ritengono tra di loro complementari, come indicato nella deliberazione della Giunta Comunale del 21 aprile 2015 (mecc. 2015 01610/104), e pertanto i locatari potranno accedere ad entrambe le misure purché in possesso dei relativi requisiti previsti nelle sopracitate deliberazioni.

Pertanto occorre ora recepire quanto approvato dalla Regione Piemonte con deliberazione della Giunta Regionale 12 dicembre 2018, n. 4-8049 e con le determinazioni dirigenziali regionali codice A15000/A1507A, in data 19 dicembre 2018, n. 1562, approvando l'adesione e l'accettazione da parte della Città del riparto, dell'assegnazione e della liquidazione delle risorse regionali relativamente alla misura "Fondo Inquilini Morosi Incolpevoli", annualità 2018, per l'ammontare complessivo di Euro 1.024.516,22 e del 27

dicembre 2018, n. 1651, approvando l'adesione e l'accettazione da parte della Città del riparto, dell'assegnazione e della liquidazione delle risorse regionali relativamente alla misura "Agenzie Sociali per la Locazione", annualità 2018, per l'ammontare complessivo di Euro 495.059,04.

Trattasi per entrambe le misure di un acconto di quanto complessivamente stanziato dalla Regione Piemonte, come sopra indicato, dalla deliberazione della Giunta Regionale 12 dicembre 2018, n. 4-8049 e dalle determinazioni dirigenziali regionali codice A15000/A1507A, in data 19 dicembre 2018, n. 1562 e in data 27 dicembre 2018, n. 1651.

Per quanto attiene alla misura regionale "Fondo Inquilini Morosi Incolpevoli", annualità 2018, di dichiarare sin d'ora la volontà da parte della Città di partecipare all'avviso pubblico, che sarà emesso dalla Regione Piemonte ad avvenuta approvazione del nuovo elenco dei Comuni ad alto disagio abitativo, per il riparto e la liquidazione del secondo 50% delle risorse attualmente non attribuite ai comuni piemontesi, pari a complessivi Euro 2.859.230,87, secondo i criteri che saranno definiti con successivo provvedimento della Giunta regionale.

Per quanto attiene alla misura regionale "Agenzie sociali per la locazione", annualità 2018, occorre anche recepire quanto approvato dalla Regione Piemonte con deliberazione della Giunta Regionale 12 dicembre 2018, n. 4-8049, all'Allegato "A", come sopra dettagliatamente specificato, relativamente a:

- le fasce di accesso dei locatari al sistema degli incentivi per il calcolo delle mensilità, in modifica di quanto già approvato con deliberazione della Giunta Comunale del 19 maggio 2017, (mecc. 2017 01541/104), esecutiva dal 3 giugno 2017, punto 3) del dispositivo, lettere a), b) e c);
- i requisiti di accesso per quanto riguarda la cittadinanza e l'impossidenza di altra abitazione, applicando quelli stabiliti dalla legge regionale 3/2010, come da ultimo modificata dalla deliberazione legislativa del Consiglio regionale approvata in data 4 dicembre 2018 recante "Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2018", Legge Regionale 17 dicembre 2018, n. 19, art. 106, punti 1) e 3), in modifica di quanto già approvato con deliberazione della Giunta Comunale del 4 giugno 2015, (mecc. 2015 02321/104), esecutiva dal 20 giugno 2015, punto 1) del dispositivo - lettera B "Requisiti richiesti per l'accesso ai contributi per favorire la stipula di contratti di locazione" – punti 1) e 4).

Con deliberazione della Giunta Comunale in data 21 maggio 2019 (mecc. 2019 01123/104), dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato quanto segue:

- la revoca del punto 7) della deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2005 11825/104), del 13 dicembre 2005, limitatamente alla parte in cui dispone che agli assegnatari di alloggi comunali destinati alla locazione permanente, con contratto privatistico ai sensi dell'art. 2, comma 3, della l. 431/98, la Città non eroga il contributo economico ordinariamente previsto da Lo.C.A.Re.;
- di riconoscere la legittimità dei contributi, di cui sopra, a favore dell'utenza di Lo.C.A.Re. nel caso di locazioni di alloggi di proprietà pubblica tramite l'intermediazione

dell'Immobiliare Comunale in ragione delle nuove disponibilità di alloggi di proprietà pubblica gestiti sia dalla Divisione Patrimonio, Partecipate e Appalti sia da ATC nel biennio 2017/2018, i cui abbinamenti con l'utenza di Lo.C.A.Re. siano stati perfezionati o siano tuttora in corso in forza della deliberazione della Giunta Regionale n. 64 – 4429 del 19 dicembre 2016, della deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2017 01541/104) del 19 maggio 2017 e della deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2017 02782/131) del 18 luglio 2017 che ha uniformato le modalità di gestione di detti alloggi indipendentemente dall'ente gestore, salvo i casi di morosità in cui i suindicati contributi verranno invece erogati direttamente all'ente gestore subordinatamente alla previa sottoscrizione da parte del conduttore di un piano di rientro;

- di dare atto che tali contributi verranno erogati esclusivamente a favore dei suindicati inquilini ancora ivi residenti in forza delle già citate deliberazioni della Giunta Regionale n. 64 – 4429 del 19 dicembre 2016, della Giunta Comunale mecc. n. 2017 01541/104 del 19 maggio 2017 e della Giunta Comunale mecc. n. 2017 02782/131 del 18 luglio 2017, indipendentemente dalla durata e tipologia dei contratti di locazione in uso;

- per i contratti stipulati successivamente alla data di esecutività della deliberazione della Giunta Comunale in data 21 maggio 2019 (mecc. 2019 01123/104 ), dichiarata immediatamente eseguibile, i contributi verranno erogati secondo le modalità ordinarie in forma scalare, come pagamento anticipato in conto canoni ai sensi della deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2017 01541/104) del 19 maggio 2017 e la tipologia contrattuale utilizzata sarà esclusivamente quella del convenzionato ex art. 3, comma 2, della Legge 431/98.

Alla luce di quanto su esposto i contributi a favore di inquilini di alloggi di proprietà pubblica, i cui contratti di locazione saranno stipulati nell'arco temporale di finanziamento dell'annualità 2018 della misura regionale "Agenzie sociali per la locazione", dovranno essere corrisposti secondo le modalità previste dalla presente deliberazione.

La presente deliberazione non rientra nelle disposizioni in materia di valutazione dell'impatto economico, come risulta dal documento allegato (**all. 1**).

Tutto ciò premesso,

#### LA GIUNTA COMUNALE

Visto che ai sensi dell'art. 48 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai sensi dell'art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento;

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:

favorevole sulla regolarità tecnica;  
favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

#### DELIBERA

- 1) per le motivazioni espresse in narrativa e che integralmente si richiamano, di aderire ed accettare il riparto, l'assegnazione e la liquidazione delle risorse regionali relativamente alla misura "Fondo Inquilini Morosi Incolpevoli", annualità 2018, per l'ammontare complessivo di Euro 1.024.516,22, così come deliberato dalla Regione Piemonte con deliberazione della Giunta Regionale 12 dicembre 2018, n. 4-8049 (**all. 2**) e con determinazione dirigenziale regionale n. 1562, in data 19 dicembre 2018, codice A15000/A1507A (**all. 3**);
- 2) al riguardo si dà atto che non è previsto il cofinanziamento comunale né esistono iniziative in atto da parte della Città analoghe al "Fondo Inquilini Morosi Incolpevoli";
- 3) per quanto attiene alla misura regionale "Fondo Inquilini Morosi Incolpevoli", annualità 2018, di dichiarare sin d'ora la volontà da parte della Città di partecipare all'avviso pubblico, che sarà emesso dalla Regione Piemonte ad avvenuta approvazione del nuovo elenco dei Comuni ad alto disagio abitativo, per il riparto e la liquidazione del secondo 50% delle risorse attualmente non attribuite ai comuni piemontesi, pari a complessivi Euro 2.859.230,87, secondo i criteri che saranno definiti con successivo provvedimento della Giunta regionale;
- 4) per le motivazioni espresse in narrativa e che integralmente si richiamano, di aderire ed accettare il riparto, l'assegnazione e la liquidazione delle risorse regionali relativamente alla misura "Agenzie Sociali per la Locazione", annualità 2018, per l'ammontare complessivo di Euro 495.059,04, così come deliberato dalla Regione Piemonte con deliberazione della Giunta Regionale 12 dicembre 2018, n. 4-8049 e con determinazione dirigenziale regionale n. 1651, in data 27 dicembre 2018, codice A15000/A1507A (**all. 4**). Trattasi di un acconto di quanto complessivamente stanziato dalla Regione Piemonte, come sopra indicato, dalla deliberazione della Giunta Regionale 12 dicembre 2018, n. 4-8049 e dalla determinazione dirigenziale regionale codice A15000/A1507A, in data 27 dicembre 2018, n. 1651;
- 5) di approvare il cofinanziamento comunale alla misura "Agenzie sociali per la locazione", annualità 2018, con l'importo di Euro 200.000,00, ad integrazione del Fondo di Garanzia, il cui impegno di spesa è stato prenotato con determinazione dirigenziale in data 28 novembre 2018 (mecc. 2018 06113/104), esecutiva dal 6 dicembre 2018;
- 6) per quanto attiene alla misura regionale "Agenzie sociali per la locazione" occorre recepire quanto approvato dalla Regione Piemonte con deliberazione della Giunta

Regionale 12 dicembre 2018, n. 4-8049, all'Allegato "A", come dettagliatamente specificato in narrativa, relativamente a:

“- le fasce di accesso dei locatari al sistema degli incentivi per il calcolo delle mensilità indicato nella DGR 13 luglio 2015, n. 36-1750, è così ridefinito sulla base della rivalutazione dell'indice FOI:

- a) otto mensilità del canone per locatari con ISEE inferiore a 6.385,23 Euro;
- b) sei mensilità del canone per locatari con ISEE inferiore a 10.547,13 Euro;
- c) quattro mensilità del canone per locatari con ISEE fino a 26.000,00 Euro, limite massimo di accesso alla misura”;

in modifica di quanto già approvato con deliberazione della Giunta Comunale del 19 maggio 2017, (mecc. 2017 01541/104), esecutiva dal 3 giugno 2017, punto 3) del dispositivo, lettere a), b) e c).

Pertanto la nuova formulazione del punto 3) del dispositivo, lettere a), b) e c), della deliberazione della Giunta Comunale del 19 maggio 2017, mecc. n. 2017 01541/104, è la seguente:

- a) otto mensilità del canone per locatari con ISEE inferiore a 6.385,23 Euro;
- b) sei mensilità del canone per locatari con ISEE inferiore a 10.547,13 Euro;
- c) quattro mensilità del canone per locatari con ISEE fino a 26.000,00 Euro;

- 7) inoltre, sempre per quanto attiene alla misura regionale “Agenzie sociali per la locazione” occorre recepire quanto approvato dalla Regione Piemonte con deliberazione della Giunta Regionale 12 dicembre 2018, n. 4-8049, all'Allegato “A”, come dettagliatamente specificato in narrativa, relativamente a:

“Al fine di favorire l'interconnessione tra le diverse misure di welfare abitativo finanziate con risorse regionali i requisiti di accesso per quanto riguarda la cittadinanza e l'impossidenza di altra abitazione sono quelli stabiliti dalla legge regionale 3/2010, come da ultimo modificata dalla deliberazione legislativa del Consiglio regionale approvata in data 4 dicembre 2018 recante “Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2018”, Legge Regionale 17 dicembre 2018, n. 19.”

Al riguardo la Legge Regionale 17 dicembre 2018, n. 19, “Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2018”, all'art. 106, introduce le seguenti modifiche all'art. 3, della Legge Regionale n. 3, del 17 febbraio 2010, “Norme in materia di edilizia sociale”:

“1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme in materia di edilizia sociale) è sostituita dalla seguente:

- a) essere cittadino italiano o di uno Stato aderente all'Unione Europea o cittadino di uno Stato non aderente all'Unione Europea, regolarmente soggiornante in Italia in base alle vigenti normative in materia di immigrazione, o essere titolare di protezione internazionale di cui all'articolo 2 del Decreto Legislativo 19 novembre 2007, n. 251 (Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a

cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta);”.

3. La lettera c) del comma 1 dell’articolo 3 della l.r. 3/2010 è sostituita dalla seguente:

“c) i componenti il nucleo non devono essere titolari, complessivamente, di diritto di proprietà,

usufrutto, uso o abitazione, ad eccezione della nuda proprietà, su un alloggio ubicato in qualsiasi comune del territorio nazionale o all’estero adeguato alle esigenze del nucleo familiare ai sensi del decreto ministeriale 5 luglio 1975 (Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896 relativamente all’altezza minima ed ai requisiti igienico sanitari dei principali locali di abitazione), salvo che il medesimo non risulti inagibile da certificazione rilasciata dal comune oppure sia sottoposto a procedura di pignoramento, con provvedimento di rilascio emesso dal Giudice dell’esecuzione ovvero sia stato assegnato al coniuge per effetto di sentenza di separazione giudiziale o di accordo omologato in caso di separazione consensuale, ovvero alla parte dell’unione civile o al convivente di fatto a seguito di altro provvedimento o accordo ai sensi della normativa vigente.”.

Ciò rende necessario modificare quanto già approvato con deliberazione della Giunta Comunale del 4 giugno 2015, (mecc. 2015 02321/104), esecutiva dal 20 giugno 2015, al punto 1) del dispositivo - lettera B “Requisiti richiesti per l’accesso ai contributi per favorire la stipula di contratti di locazione”, punti 1), relativamente al requisito di accesso per quanto riguarda la cittadinanza e 4) relativamente all’impossidenza di altra abitazione.

Pertanto la nuova formulazione dei punti 1) e 4), della lettera B), del punto 1) del dispositivo della deliberazione della Giunta Comunale del 4 giugno 2015, (mecc. 2015 02321/104), è la seguente:

- 1) essere cittadino italiano o di uno Stato aderente all’Unione Europea o cittadino di uno Stato non aderente all’Unione Europea, regolarmente soggiornante in Italia in base alle vigenti normative in materia di immigrazione, o essere titolare di protezione internazionale di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 (Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull’attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta);
- 4) i componenti il nucleo non devono essere titolari, complessivamente, di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione, ad eccezione della nuda proprietà, su un alloggio ubicato in qualsiasi comune del territorio nazionale o all’estero adeguato alle esigenze del nucleo familiare ai sensi del decreto ministeriale 5 luglio 1975 (Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896 relativamente all’altezza

minima ed ai requisiti igienico sanitari dei principali locali di abitazione), salvo che il medesimo non risulti inagibile da certificazione rilasciata dal comune oppure sia sottoposto a procedura di pignoramento, con provvedimento di rilascio emesso dal Giudice dell'esecuzione ovvero sia stato assegnato al coniuge per effetto di sentenza di separazione giudiziale o di accordo omologato in caso di separazione consensuale, ovvero alla parte dell'unione civile o al convivente di fatto a seguito di altro provvedimento o accordo ai sensi della normativa vigente.”.

- 8) di demandare a successive determinazioni dirigenziali del Servizio competente gli accertamenti in entrata ed i correlati impegni di spesa sul Bilancio comunale concernenti i finanziamenti regionali, a seguito dell'approvazione del presente atto;
- 9) di confermare quanto previsto dalla determinazione dirigenziale dell'11 giugno 2015 (mecc. 2015 02561/104), esecutiva dal 1° luglio 2015, che dispone anche che le misure di intervento a favore del sostegno all'affitto “Fondo Inquilini Morosi Incolpevoli” ed il finanziamento a favore delle iniziative intraprese dalle “Agenzie sociali per la locazione” si ritengono tra di loro complementari, come indicato nella deliberazione della Giunta Comunale del 21 aprile 2015 (mecc. 2015 01610/104), e pertanto i locatari potranno accedere ad entrambe le misure purché in possesso dei relativi requisiti previsti nelle sopracitate deliberazioni;
- 10) di recepire quanto stabilito con deliberazione della Giunta Comunale in data 21 maggio 2019 (mecc. 201901123/104), immediatamente eseguibile, relativamente all'erogazione dei contributi a favore di inquilini di alloggi di proprietà pubblica. Nel caso in cui i contratti di locazione stipulati dagli stessi dovessero rientrare nell'arco temporale di finanziamento dell'annualità 2018 della misura regionale “Agenzie sociali per la locazione”, i contributi loro spettanti dovranno essere corrisposti secondo le modalità previste dalla presente deliberazione;
- 11) di dare atto che il presente provvedimento è stato sottoposto al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole;
- 12) il presente provvedimento non rientra nelle disposizioni in materia di valutazione dell'impatto economico, come risulta dal documento allegato;
- 13) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

L'Assessora alla Salute,  
Politiche Sociali e Abitative  
Sonia Schellino

La Direttrice  
Monica Lo Cascio

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

Il Dirigente dell' Area  
Giovanni Magnano

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

p. Il Direttore Finanziario  
La Dirigente Delegata  
Alessandra Gaidano

Verbale n. 27 firmato in originale:

IL VICESINDACO  
Guido Montanari

IL SEGRETARIO GENERALE  
Mario Spoto

---

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione:

- 1° ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 10 giugno 2019 al 24 giugno 2019;

2° ai sensi dell'art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 20 giugno 2019.